

Liberi professionisti: le regole per il cumulo contributivo gratuito

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con **circolare n. 9 del 12.10.2017**, ha fornito precisazioni sulla disciplina introdotta dalla legge n. 232/2016 relativamente al **cumulo contributivo** delle somme accantonate presso gli Enti di previdenza obbligatoria privati (tra cui le casse dei professionisti). Alla luce della **circolare INPS n. 140/2017**, la Fondazione Studi ha specificato che: *i)* i trattamenti pensionistici che possono essere ottenuti in regime di cumulo sono principalmente quattro (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, di inabilità ed ai superstiti); *ii)* viene previsto, in materia di pensione di vecchiaia, il **frazionamento** del trattamento pensionistico complessivo in due o più momenti di percezione a seconda delle regole proprie degli enti previdenziali; *iii)* per le pensioni anticipate si avrà un **unico trattamento** erogato secondo il requisito contributivo INPS, calcolato sulla base del conteggio dei contributi versate nelle gestioni INPS e private (viene previsto un criterio di ragguglio per la definizione del trattamento spettante che converte i parametri giornalieri in un valore temporale equivalente); *iv)* con riferimento alla pensione di **invalidità** viene stabilito che l'accesso al trattamento con cumulo può essere previsto a seconda delle condizioni previste dalla Cassa di iscrizione del soggetto al momento dell'evento che ne causa l'inabilità lavorativa; *v)* il **calcolo del trattamento** spettante verrà fatto con regole diverse a seconda del periodo contributivo (che potrebbe ricadere nel criterio retributivo o contributivo); *vi)* la **domanda** di pensione dovrà essere inoltrata all'ente previdenziale di ultima iscrizione (se contemporanea in più gestioni, l'interessato potrà decidere a quale Ente inoltrarla). Nel caso di raggiungimento del requisito minimo di 20 anni e l'età pensionabile, la domanda per gli assicurati a casse private potrà essere presentata all'INPS.

Premessa

Con legge n. 228/2012 (art. 1 commi 239-249) è stata prevista la **possibilità di accedere al pensionamento con cumulo dei periodi contributivi di diverse gestioni**. Le criticità previste da

tale disciplina hanno reso necessario un intervento modificativo ad opera della legge n. 232/2016, con cui è stato **consentito** il cumulo contributivo per la pensione anticipata, **eliminata** la condizione relativa al maturamento del requisito presso almeno una gestione e **aperta** l'applicazione anche agli Enti di previdenza obbligatoria privati.

Con la **circolare n. 140 del 12.10.2017** l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alle modifiche apportate dalla legge n. 232/2016 alla disciplina relativa al cumulo contributivo, recentemente oggetto di analisi da parte della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro (**circolare n. 9/2017**). Attraverso tale intervento la Fondazione ha specificato le modalità di erogazione relativi ai trattamenti di vecchiaia, fornendo anche alcuni esempi di applicazione della nuova disciplina e specificando tutte le altre ipotesi di applicazione del cumulo dei periodi contributivi.

Osserva

Nel caso di **pensione in cumulo**, l'assicurato dovrà presentare la domanda di pensione all'Ente previdenziale di ultima iscrizione con la contribuzione versata più **recentemente**. Qualora il soggetto sia iscritto contemporaneamente a più forme potrà **scegliere liberamente** a quale di queste fare richiesta di pensionamento. In caso di **pensione di vecchiaia progressiva** per **assicurati con contribuzione in Enti di previdenza privati**, la domanda potrà essere presentata all'Inps se risulterà perfezionato il requisito contributivo minimo (20 anni) in cumulo e l'età anagrafica vigente per le Gestioni Inps coinvolte ex art. 24 L. 214/2011.

Pensione di vecchiaia

Secondo quanto precisato dalla circolare 9/2017 la pensione di vecchiaia "in cumulo" può essere richiesta da soggetti iscritti ad almeno due forme pensionistiche, a condizione che:

- il richiedente **non sia titolare di una pensione**;
- abbia **maturato il requisito contributivo** di 20 anni (considerando tutte le contribuzioni cronologicamente non sovrapposte) e il **requisito anagrafico** statuito dalla Riforma Monti-Fornero (66 anni e 7 mesi di età a partire dal 2018), adeguato prospetticamente a speranza di vita.

REQUISITO ANAGRAFICO

Anno	Lavoratori dipendenti e autonomi	Lavoratrici pubblico impiego	Lavoratrici dipendenti settore privato	Lavoratrici autonome
2017	66 anni – 7 mesi	66 anni – 7 mesi	65 anni – 7 mesi	66 anni – 7 mesi
2018	66 anni – 7 mesi	66 anni – 7 mesi	65 anni – 7 mesi	66 anni – 7 mesi
2019	67 mesi	67 mesi	67 mesi	67 mesi
2020	67 mesi	67 mesi	67 mesi	67 mesi

Secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro, le disposizioni in materia di cumulo giuridico determinano un frazionamento del trattamento pensionistico complessivo in due o più momenti di percezioni.

Osserva

Nel caso di un assicurato che utilizzi il cumulo in pensione di vecchiaia che abbia anche contribuzione afferente a Cassa previdenziale privata ordinistica, potrà beneficiare della quota relativa alla contribuzione presso la Cassa al raggiungimento dei requisiti della stessa. La pensione sarà erogata da Inps e Cassa professionale secondo i propri metodi di calcolo interni relativamente alle contribuzioni accantonate con criterio 'pro quota'.

Con riferimento al **frazionamento del periodo di erogazione**, viene fornito il seguente esempio:

ESEMPIO

Esempio estratto dalla circolare FC n. 9/2017

Si consideri il caso di un soggetto nato nel marzo del 1953 che abbia lavorato per dieci anni in qualità di impiegato di uno studio professionale, accantonando la propria contribuzione presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria Inps. Successivamente, chiuso il rapporto di lavoro e abilitatosi alla professione di Consulente di Lavoro, esercita la libera professione per ulteriori 10 anni con relativa contribuzione Enpacl.

ESEMPIO

Periodo assicurazione AGO	10 anni
Periodo contribuzione ENPACL	10 anni

Il soggetto avrà diritto ad una pensione di vecchiaia in cumulo che decorrerà progressivamente:

- *la quota Inps sarà percepibile a partire da **aprile del 2020** (età prevista in AGO di 67 anni e contribuzione complessiva AGO + ENPACL di 20 anni);*
- *tale acconto di pensione sarà incrementato a partire dal **2021** al compimento di 68 anni attraverso la liquidazione dell'ulteriore quota a carico dell'ENPACL, erogata sempre da Inps sotto forma di unico assegno pensionistico.*

La pensione di vecchiaia in cumulo non potrà comunque avere decorrenza anticipata a periodi precedenti al febbraio del 2017 (mese successivo all'entrata in vigore della Legge di stabilità 2017 che ha riformato il cumulo) e a condizione che sussistano gli ulteriori requisiti, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore è stato da ultimo iscritto, come la cessazione dell'attività lavorativa da dipendente alla data di decorrenza della pensione.

Pensione anticipata

Nell'ipotesi di **pensione anticipata**, il cumulo potrà avvenire nel caso di maturazione dei requisiti contributivi previsti dall'art. 24, c. 10 della L. 214/2011 con prospettico adeguamento a speranza di vita:

PENSIONE ANTICIPATA		
Anno	Lavoratori dipendenti e autonomi	Lavoratrici dipendenti e autonome
2017	42 anni – 10 mesi	41 anni – 10 mesi
2018	42 anni – 10 mesi	41 anni – 10 mesi
2019	43 anni – 3 mesi	42 anni – 3 mesi
2020	43 anni – 3 mesi	42 anni – 3 mesi

In questa ipotesi, secondo quanto chiarito dalla circolare della Fondazione Studi, non si avrà formazione progressiva della pensione ma **un unico trattamento** da subito erogato al ricorrere delle condizioni richieste, applicando esclusivamente i requisiti contributivi INPS e tenendo conto anche delle annualità contributive accantonate presso le Casse previdenziali per liberi professionisti iscritti ad albo.

Osserva

Per poter accedere a pensione anticipata in cumulo dovranno essere presenti anche gli ulteriori requisiti previsti dalle Gestioni Inps e da ogni Cassa professionale che partecipi alla definizione del trattamento pensionistico, come la cessazione da lavoro dipendente o la cancellazione dagli albi professionali.

Ai fini della conversione dei periodi di iscrizione nelle diverse gestioni previdenziali, la Circolare n.140/2017 ha esposto i seguenti criteri di ragguaglio:

CRITERI DI RAGGUAGLIO PERIODI DI CONTRIBUZIONE	
Parametro giornaliero	Valore temporale equivalente
6 giorni	1 settimana
26 giorni	1 mese
78 giorni	1 trimestre
312 giorni	1 anno

Pensione di inabilità

Secondo la circolare FC, la facoltà di cumulo può essere esercitata anche per ottenere un unico

trattamento di inabilità per soggetti che vantino contribuzione in più di una delle Gestioni Inps e Casse professionali.

Gli specifici requisiti, richiesti ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità, così come le regole del calcolo delle eventuali quote di maggiorazioni convenzionali, saranno quelli **richiesti nella forma assicurativa a cui il soggetto risulti iscritto al momento dell'evento che ne causi l'inabilità lavorativa.**

Osserva

Nel caso di inabilità conseguita durante l'iscrizione alle Gestioni Inps la normativa di riferimento è identificabile nell'art. 2 della L. 222/1984

Pensione ai superstiti

Il cumulo si applica, infine, alla pensione ai superstiti, **nel rispetto dei singoli ordinamenti vigenti nelle Gestioni e nelle Casse che componevano la carriera contributiva del de cuius.**

Il diritto alla pensione ai superstiti in cumulo sarà esercitabile anche nel caso in cui il dante causa avesse maturato i requisiti per diritto autonomo al trattamento in una delle Gestioni pensionistiche di riferimento, fermo restando che la titolarità di un trattamento pensionistico diretto in capo al de cuius, anche in una sola delle Gestioni o Casse, precluderà l'accesso al cumulo.

Le modalità di reversibilità sotto il profilo del metodo di calcolo e soprattutto dell'individuazione dei familiari superstiti che avranno diritto alla pensione rimarranno quelle previste da ogni forma pensionistica coinvolta, con applicazione del relativo 'pro quota'.

ESEMPIO

Esempio estratto dalla circolare FC n. 9/2017

Nel caso della scomparsa di un titolare di pensione di vecchiaia in cumulo, che avesse soddisfatto il requisito contributivo ventennale grazie ad una quota di contributi accantonati presso una Cassa professionale, la pensione ai superstiti conseguente (in cumulo) terrà conto della relativa quota secondo le modalità di calcolo e attribuzione proprie della Cassa. Nel caso di un titolare di pensione di vecchiaia in cumulo, che avesse invece maturato il requisito contributivo ventennale autonomamente nelle Gestioni Inps, la Cassa liquiderà l'eventuale quota a sua carico secondo il proprio regolamento.

Modalità di calcolo

La Circolare ha chiarito che per stabilire l'applicazione del cd. Metodo di calcolo retributivo 'puro'

(applicabile cioè oltre il 1995) al rispetto del requisito di 18 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre del 1995, le Gestioni Inps prenderanno in considerazione **unicamente le contribuzioni maturate nelle stesse, in riferimento a periodi cronologicamente non sovrapponibili.**

ESEMPIO

Esempio estratto dalla circolare FC n. 9/2017

Nel caso di un ingegnere che abbia 13 anni di contribuzione in AGO (Inps Privati) al 1995, ulteriori 10 anni nella stessa Gestione dopo il 2000 e che abbia riscattato presso Inarcassa il quinquennio di durata legale del corso in Ingegneria svolto prima del 1980, il suo metodo di calcolo, ai fini della quota Inps, rimarrà misto. Nel caso in oggetto, quindi, i quindici anni di contribuzione ante 1996 saranno considerati da Inps con calcolo retributivo (proiettando le ultime retribuzioni con contribuzione Inps prima della cessazione ai fini della media retributiva), ma il decennio dal 2000 in avanti darà vita ad una quota di pensione Inps liquidata con metodo contributivo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti